

**CASA DI RIPOSO E.M.D. CIAPETTI  
CASTELFIORENTINO**

**REGOLAMENTO INTERNO**

**Titolo 1**

**Finalità e caratteristiche della Struttura**

**Art.1)** L'Ente Morale Casa di Riposo "E.M.D.Ciapetti" di Castelfiorentino, così costituita con R.D. 18.01.1906, già IPAB, ora riconosciuta Fondazione di natura privata ai sensi dell'art.12 del C.C. con deliberazione n.99 del 19.02.1992 del Consiglio Regionale della Toscana, è amministrata e diretta secondo le norme statutarie originali e quelle stabilite dal presente regolamento.

**Art.2)** Essa , di norma, accoglie ospiti "non autosufficienti" ammessi attraverso il Servizio Sociale dell'Azienda USL Toscana Centro e, nei limiti della possibilità, residenti nel Comune di Castelfiorentino, oltre a privati cittadini "non autosufficienti" e residenti possibilmente nel Comune di Castelfiorentino o del Circondario Empolese Valdelsa.

**Art.3)** La Residenza ha il compito di assicurare una ospitalità confortevole ed un clima affettuoso che consenta agli ospiti di trascorrervi una vita serena.

**Art.4)** La Residenza Sociale persegue il mantenimento dell'ospite nel contesto socio-ambientale locale ed opera perciò in stretto raccordo con le strutture sociali del territorio.

**Art.5)** Per quanto attiene alle ubicazioni e le caratteristiche tecniche della Residenza si fa riferimento al "Regolamento sui requisiti di idoneità a funzionare delle strutture per anziani" di cui all'art.1 della L.R. 16.04.1980, n.28 e alla L.R. n.82 del 28.12.2009 riferita a "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato".

## **Titolo 2**

### **Modalità di ammissione e dimissione**

**Art.6) Le ammissioni degli ospiti vengono disposte sulla base della lista unica di attesa interamente gestita dall'Azienda USL Toscana Centro. Gli ospiti devono aver raggiunto il limite di età previsto dalla legge per l'attribuzione della pensione di vecchiaia salvo casi particolari per i quali venga riconosciuta una differente necessità di ricovero. In quest'ultimo caso, qualora il ricovero richieda l'impegno di spesa da parte di Ente Pubblico, l'accertamento dei motivi di deroga sarà di competenza del Servizio Sociale USL.**

**Gli ospiti debbono essere residenti nel comune di Castelfiorentino o nel Circondario empolese Valdelsa. In carenza di questi potranno essere ammessi anziani di altri Comuni facenti parte del comprensorio dell' Az. USL Toscana Centro.**

**Art.7) Lo stato dell'ospite "non autosufficiente" viene diagnosticato dai servizi sanitari dell'Az. USL a cui fa carico l'onere della retta Sanitaria o dai medici di famiglia per gli ospiti "privati".**

**Art.8) I familiari dell'ospite non autosufficiente sono tenuti a visitare l'ospite stesso almeno una volta alla settimana, a cooperare con la loro stessa presenza nei particolari stati di crisi dell'ospite ed a partecipare alle riunioni dei familiari convocate dal Consiglio di Amministrazione o dalla Segreteria. Gli stessi organi opereranno salvaguardando comunque la tranquillità dell'ospite contro quei familiari che intendessero abbandonare a se stesso il loro familiare.**

**Art.9) L'ospite può dimettersi con preavviso di 15gg alla Direzione della residenza sociale e, qualora ne ricorra il caso, ai servizi socio-sanitari dell'Az. USL ai quali spetta l'accertamento delle ragioni delle dimissioni e la valutazione dell'interesse dell'utente al riguardo.**

**Art.10) Per i rientri nella Residenza degli ospiti inviati in ospedale su intervento del medico di fiducia degli stessi e/o 118 – Guardia Medica, sarà assicurato il trattamento post-ospedaliero prescritto dai sanitari a cura delle strutture della Residenza stessa con l'eventuale collaborazione dei servizi di recupero e di riabilitazione dell' Az. USL.**

### **Titolo 3**

#### **Norme riguardanti la vita comunitaria**

**Art.11) L'ospite, o un suo stretto parente, all'atto dell'ingresso, sceglie un posto in sala da pranzo tra quelli liberi. Egli ha il diritto di mantenerlo stabilmente salvo cambiamenti dovuti ad esigenze particolari e comunque nel rispetto della vita comunitaria.**

**Art.12) All'atto dell'ingresso viene assegnato all'ospite un alloggio secondo il criterio della proposta e della scelta tra le stanze non ancora occupate. Qualora esigenze di vita comunitaria richiedono il trasferimento in alloggio diverso, questo verrà fatto su parere del Comitato di coordinamento da parte del Presidente. Tale regola vale anche nel caso che tale trasferimento sia consigliato dalle mutate condizioni fisiche dell'ospite.**

**Art.13) Per i coniugi anziani ammessi deve essere fatto in modo da riservare agli stessi un alloggio comune. Eventuali impossibilità in tal senso debbono essere solo temporanee o dovute a libera scelta dei coniugi medesimi.**

**Art.14) L'ospite, o un suo stretto parente, nei limiti della peculiarità della Residenza e compatibilmente con le esigenze altrui potrà:**

- a) Scegliere i propri compagni di stanza. Ai coniugi, ai conviventi o ai fratelli è riservata di norma una stanza in comune;**
- b) Arredare le pareti con fotografie e quadri personali, sistemare i propri soprammobili con l'assenso della Direzione e degli eventuali compagni di stanza;**
- c) Usare gli apparecchi radio e tv messi a disposizione della struttura purchè non arrechino disturbo agli altri ospiti;**
- d) Tenere vasi di fiori o piante , purchè in numero non eccessivo e non ingombrante ne costituente pericolo per terzi;**
- e) Soggiornare liberamente nella stanza da letto ad esclusione dei periodi destinati alla pulizia del locale;**
- f) Arredare con qualche mobile di proprietà la stanza previo esame di essi dal punto di vista igienico e funzionale da parte della Direzione con impegno alla rimozione a conclusione del rapporto assistenziale da parte dell'ospite e dei suoi familiari;**

**g) È fatto divieto assoluto di immettere nelle camere fonti di calore e di quant'altro possa essere ritenuto pericoloso e non in regola con le norme previste in materia delle vigenti leggi per le strutture comunitarie;**

**h) La residenza metterà a disposizione uno spazio per alloggiare vestiti di scorta, bagagli o altri effetti personali di proprietà dell'ospite, che non sia possibile contenere nei mobili in dotazione della camera. Tale spazio sarà limitato ed ogni ospite potrà utilizzare la parte precisata dalla Direzione;**

**Art.15) L'ospite, o un suo stretto parente che lo rappresenta, inoltre, si impegna a:**

**a) Osservare le regole di igiene personale e dell'ambiente e vestirsi in modo conveniente;**

**b) Mantenere in buono stato l'alloggio gli impianti e le apparecchiature che ivi si trovano installate e ad adeguarsi alle richieste della Residenza al fine di garantirne la perfetta utilizzazione,**

**c) Segnalare l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche ed elettriche dell'alloggio. E' vietata la riparazione o la manomissione da parte di persone non autorizzate dalla Direzione;**

**d) Consentire al personale di servizio o a qualsiasi altra persona incaricata alla direzione di entrare nell'alloggio per provvedere a pulizie e riparazioni.**

**Art.16) E' fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio, anche per una sola notte, qualunque sia il legame di parentela e di amicizia con l'ospite. Eventuale eccezioni alla presente norma possono essere autorizzate solo dalla Direzione. Nella Residenza è vietato fumare . L'ospite dovrà rispettare il riposo dei compagni di stanza ponendo attenzione a non far rumore e a non parlare ad alta voce durante le ore considerate di riposo. Anche nella sala da pranzo, durante le ore dei pasti, l'ospite dovrà fare attenzione a limitare i rumori. L'uso dei locali collettivi deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla Direzione.**

**Art.17) E' fatto divieto assoluto a tutti gli ospiti come al personale dipendente di tenere nell'alloggio alcun tipo di arma anche se munita di autorizzazione di Pubblica Sicurezza. L'ospite dovrà consentire la visita della camera e di quanto in essa contenuto in qualsiasi momento su richiesta della Direzione.**

**Art.19) L'ospite, o un suo diretto congiunto, è tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni arrecati per propria incuria o trascuratezza;**

**Art.20) Il Presidente della Residenza, sentito il parere della rappresentanza degli ospiti, può allontanare l'ospite con provvedimento di urgenza qualora questi tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria o commetta gravi infrazioni al presente Regolamento Interno. L'ospite allontanato sarà portato presso la sua abitazione originaria o, in mancanza di questa, presso i parenti più stretti qualora non siano state trovate altre soluzioni sia da parte della Residenza che da parte del Servizio Sociale dell'Az.USL Toscana Centro per le rispettive competenze.**

**Art.21) La Residenza assicura agli ospiti l'assistenza religiosa che è affidata ad un Sacerdote designato dall'Ordinario diocesano ed accettato del Consiglio di Amministrazione con le modalità determinate del Consiglio stesso. La S.Messa è celebrata nella Cappella della residenza. L'assistenza religiosa viene comunque garantita per qualsiasi religione l'ospite professi.**

**Art.22) In caso di decesso dell'ospite i parenti dovranno mettere la residenza nelle condizioni di poter assegnare gli effetti personali e quant'altro di proprietà del defunto agli eredi che abbiano presentato la documentazione necessaria alla loro individuazione. Trascorso un anno dal decesso gli effetti personali non ritirati (escluse somme in denaro ed oggetti preziosi) del defunto, saranno distrutti. Le spese dei funerali saranno a carico degli eredi o (se questi non esistono) a carico dell'Az. USL che ha autorizzato l'ammissione.**

#### **Titolo 4**

##### **Rette e modalità relative**

**Art.23) Le rette riguardanti la quota sociale, stabilite attualmente per un massimo di €51 al giorno, vengono deliberate dall'Az. USL e formalizzate nel documento "Autorizzazione all'ammissione presso la struttura Casa di Riposo Ciapetti – BASE e ripartizione pagamento retta del Sig./Sig.ra....." debitamente protocollata e sottoscritta. L'importo della retta deve essere stabilito tenuto conto delle varie componenti che la giustificano (spese per il personale, per alimenti, pulizia, lavanderia, riscaldamento, illuminazione, riparazioni di strutture e di attrezzature, di mobili e arredi, di animazione e fisioterapia, di attività sociale ec..). La retta media stabilita dal Az USL Toscana Centro per tutte le Casa di riposo convenzionate ammonta ad €. 53 giornaliera così come indicato nel portale**

regionale dedicato all'offerta residenziale toscana (portale denominato "Valore in RSA"). La retta Sociale della Casa di Riposo Ciapetti, anche per l'anno 2019 , rimane invariata a €. 51 al giorno.

La retta PRIVATA per ospiti non autosufficienti è pari a €. 100 al giorno per una retta mensile fissa di €. 3000. I servizi offerti sono gli stessi degli ospiti ammessi attraverso il Servizio Sociale. Sia la retta Sociale ospiti che quella dei privati debbono essere versate anticipatamente entro la prima settimana del mese di riferimento. Tale rette possono essere corrisposte in contanti, con assegno circolare, con bonifico bancario intestato a Casa di Riposo EMD Ciapetti sul conto corrente dedicato presso la Banca Cambiano 1884 spa.

**Art.24)** La retta "Sanitaria" stabilita dalla Giunta della Regione Toscana spettante alla struttura per ogni ospite "non autosufficiente" nel 2019 ammonta a €52,92 al giorno ed è composta dai seguenti elementi: costi per il personale socio sanitario (parametri previsti allegato 4 della D.G.R.T n.402/2004); ausili e presidi per l'incontinenza (fino a 4 cambi al giorno) come previsto dal D.M. 322 del 27/8/1999 e successive integrazioni; materiale per medicazioni (allegato 1 delibera GRT 503/1966); approvvigionamento farmaci in fascia A (DL 347/2001, L.405/2001, delibera 208/2016. Le prestazioni di carattere sanitario sono detraibili ai fini fiscali con una dichiarazione resa dalla Segreteria sulla base di una percentuale fornita annualmente dallo Studio Commercialista di nostra fiducia , diversa per gli ospiti convenzionati e quelli privati.

**Art.25)** Per le rette "sociali" e per quelle "sanitarie", in presenza di assenze temporanee, ivi compresi i ricoveri ospedalieri, si provvederà alla riduzione delle spese non sostenute dalla Residenza in tali periodi (alimentari, materiali sanitari acc.) e per un periodo massimo di giorni 30 come segue:

- Rette SOCIALI: riduzione del 30% a solo ed esclusivo vantaggio dell'ospite.
- Rette SANITARIE: riduzione del 30% a solo vantaggio della Az.USL.

**Art.26)** Gli ospiti che hanno possibilità fisiche tali da poter svolgere qualche attività di piccolo aiuto e supporto alle mansioni leggere del personale lo possono fare (es. aiuto ad apparecchiare la tavola, aiuto a sbucciare le verdure,ecc.)

## **Titolo 5**

### **Conservazione del posto per assenze**

**Art.27)** quando le assenze non dovute a malattia superano i 30gg, l'ospite non ha più diritto alla conservazione del posto e deve essere considerato di fatto dimissionario. Solo in casi giustificati e su richiesta dell'ospite , valutato caso per caso, tale conservazione può durare fino ad un massimo di 3mesi. In tal caso all'ospite fa comunque carico la retta sociale defalcata in base a quanto stabilito dal precedente art.26.

## **Titolo 6**

### **Orario dei pasti e del rientro serale**

**Art.28)** L'ospite gode della massima libertà salvo limitazioni imposte dallo stato di salute. Tali limitazioni sono di competenza del medico curante . L'ospite può entrare ed uscire ad ogni ora e ricevere visite dalle 8 alle 22 evitando solo di recare disturbo agli altri ospiti nelle ore di riposo. L'ospite deve osservare il silenzio negli orari regolamentati dal Consiglio.

**Art.29)** Gli orari dei pasti sono stabiliti dal Consiglio in accordo con la Direzione e sono affissi nella sala mensa oltre al menù giornaliero scritto sulla lavagna all'entrata del refettorio.

## **Titolo 7**

### **Criteri di organizzazione delle attività ricreative**

**Art.30)** Le attività ricreative sia interne che sterne,gite, spettacoli ecc. vengono programmati ed organizzati dall'Animazione. In un apposito albo verranno affisse nelle Residenza manifesti e locandine o altro materiale culturale e turistico riguardante le attività locali e del territorio, per informare gli ospiti , ed i parenti, al fine di stimolarne l'interesse.

**Art.31)** Indipendentemente dalle gite o spettacoli più impegnativi o lontani che non potranno interessare la generalità degli ospiti, la Residenza deve fare in modo di organizzare una parte almeno del proprio programma ricreativo che consenta la partecipazione anche degli ospiti non autosufficienti e non deambulanti.

## **Titolo 8**

### **Servizi forniti agli ospiti**

**Art.32) La Residenza assicura gratuitamente ed in base a modalità fissate dal consiglio, in accordo con il Coordinamento, i seguenti servizi a tutti gli ospiti, sia stabili che a tempo parziale:**

- a) Servizio di lavanderia e guardaroba con stiratura e rammendo sia in uso corrente che di vestiario personale;**
- b) Assistenza sanitaria generica ed attività di animazione e fisioterapia;**
- c) Assistenza sanitaria specialistica di cui dispone la Residenza secondo la normativa stabilita dal regolamento dell'Az.USL Toscana Centro;**
- d) Servizio dietetico e relative tabelle nutrizionali stabilite con la Biologa ,nostra professionista di fiducia ; tale servizio è comunque soggetto all'approvazione dell'Azienda USL Toscana Centro;**
- e) Servizio religioso;**
- f) Servizi di attività di tempo libero (biblioteca,discoteca,radio-tv,riviste,giornali ecc.)**

**Art.33) agli ospiti residenti, anche se temporanei, sono garantite:**

- a) Vitto completo nel rispetto della tabella dietetica approvata dal responsabile di igiene pubblica e del territorio dell'Az.USL e con possibilità di diete particolari su prescrizione medica;**
- b) Assistenza generica ed attività di animazione. Ai non autosufficienti è garantita l'assistenza infermieristica e di riattivazione funzionale, bagno assistito e fornitura di materiale sanitario e per l'igiene personale;**
- c) Pedicure e parrucchiere/a .**

**L'ospite che lo desidera, e se non autosufficiente in accordo con i suoi familiari, può lasciare in consegna i propri denari alla Direzione. Quest'ultima ne risponderà totalmente e terrà un apposito registro per ciascun ospite delle entrate e delle uscite; registro a continua disposizione dell'ospite , dei familiari del medesimo e del Consiglio della Residenza. Qualora l'ospite non abbia familiari e sia**



**nell'impossibilità di intendere e di volere, l'amministrazione dei suoi effetti personali , compresi i denari, sarà fatta dalla Direzione sotto la supervisione del Consiglio.**

**Art.34) I servizi di barbiere e parrucchiere per gli ospiti vengono coordinati e disciplinati dalla Direzione al fine di poterli eseguire alle condizioni migliori possibili. Tali servizi sono a carico dell'ospite e conteggiati come extra.**

**Art.35) Il vitto è a carattere familiare. Il menù giornaliero viene predisposto dalla Casa in collaborazione con la rappresentanza degli ospiti nel rispetto della tabella dietetica approvata di cui al comma) del precedente art.34. Il menù viene esposto , con sufficiente anticipo, nella sala da pranzo con l'indicazione dei criteri per le richieste di piatti alternativi. La colazione , il pranzo e la cena sono serviti in sala da pranzo entro gli orari fissati e resi noti con avvisi nella residenza. Per i non autosufficienti impediti , il servizio dei pasti viene fatto in stanza o in locali separati ed attrezzati allo scopo.**

**Art.36) Gli ospiti della Residenza fruiscono delle normali prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Ciascun ospite, o un suo diretto congiunto, sceglie il proprio medico di fiducia o mantiene direttamente il proprio di famiglia.**

**Art.37) La Residenza mette a disposizione dei medici degli ospiti il proprio ambulatorio. Affida le prestazioni di carattere infermieristico al personale dipendente abilitato. Per situazioni eccezionali e particolari può ricorrere ad operatori specializzati di strutture esterne o infermieri specializzati del Distretto Socio-sanitario dell'Az. USL.**

**Art.38) La Residenza garantisce a tutela degli ospiti un "programma individuale" di prevenzione e riabilitazione da verificare periodicamente. Tutti gli interventi devono essere registrati nella cartella personale degli ospiti e aggiornati dal fisioterapista .**

**Art.39) Il ricovero ospedaliero viene fatto di norma con mezzo idoneo attrezzato ed autorizzato. Durante la permanenza in ospedale la Direzione deve assicurare un contatto periodico con il ricoverato, facilitando le visite di amici ospiti nella Residenza allo scopo di realizzare la continuità del rapporto affettivo instaurato con la Residenza stessa ed anche a fargli recapitare i capi di biancheria pulita e ritirare quella sporca.**

**Art.40) Per alcune situazioni gravi è assicurata l'ospitalità di un familiare dell'ospite.**

**Art.41) La Direzione della Residenza deve tenere ed aggiornare la seguente documentazione :**

- **Registro delle presenze degli ospiti;**
- **Cartelle personali contenenti dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari degli ospiti, PAI , PAP e qualsiasi altra informazione relativa;**
- **Registro delle terapie individuali;**
- **Quaderno per le annotazioni salienti per ciascun ospite utile per le consegne fra gli operatori;**

**La documentazione personale degli ospiti è assoggettata al segreto d'ufficio e professionale e rispetta le normative vigenti in materia della Legge sulla Privacy. Le cartelle personali sanitarie degli ospiti sono elaborate secondo le indicazioni generali emanate dall'Az. USL e conservate in apposito armadio posto nell'infermeria ; le cartelle dei dati non sanitari (sociali, economici ed altri dati personali) sono conservate in Segreteria in apposito schedario a cartelle sospese con chiusura a chiave.**

**Tutte le norme a cui la Casa di Riposo Ciapetti si attiene sono stabilite dal D.P.G.R. 26 marzo 2008, n. 15/R (1) . Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) .**

**Art.42) Un funzionario incaricato della Residenza è tenuto a tenere aggiornata la seguente documentazione:**

- **registro delle presenze del personale con indicazione delle mansioni e turni di lavoro;**
- **ogni altro documento o attestato previsto dalle vigenti leggi in materia di vigilanza igienico-sanitaria;**
- **ogni altra documentazione richiesta dall'Az.USL Toscana Centro competente per territorio.**

## **Titolo 9**

### **Rapporti con la comunità e i servizi territoriali**

**Art.43) I familiari e gli amici degli ospiti hanno accesso alla Residenza quando lo desiderano ad eccezione delle ore dei pasti e di quelle di riposo. I familiari possono assistere anche ai pasti solamente seguendo la normativa in materia di HACCP (indossare camici e cuffie monouso messi a disposizione gratuitamente dalla struttura);**

**Salvo impedimenti degli ospiti i familiari e gli amici possono intrattenersi anche privatamente con gli stessi nell'apposito salottino. Chiunque al di fuori delle ore dei pasti e di quelli dedicati al riposo degli ospiti può visitare la Residenza previa intesa con la Direzione. Saranno accolte con favore iniziative scolastiche e ricreative di associazioni, gruppi o persone, che intendono dare spettacoli di intrattenimento per la programmazione degli stessi previa intesa con la Direzione ed in collaborazione con l'animatrice.**

**Art.44) Possono essere accolti a portare la loro opera presso la Residenza anche dei volontari a titolo del tutto gratuito purchè facenti parte di Associazioni di Volontariato svolgenti attività che rientra nelle competenze della Residenza stessa. Tali attività sono decise dal Consiglio e svolte sotto la diretta responsabilità della Direzione.**

**Art.45) La Residenza promuove i necessari rapporti con i servizi socio-sanitari del Comune per potenziare le attività preventive e riabilitative per i propri ospiti oltre a quelli effettuati in loco.**

**Tale servizio si estende al controllo della salute e sulla educazione sul piano sanitario ed alimentare , utilizzando specifici operatori esistenti all'interno o all'esterno della Residenza.**

**Art.46) La Residenza, a vantaggio degli ospiti, mantiene stretti i rapporti con le Istituzioni locali di ogni tipo e con le varie Associazioni esistenti, ricreative, culturali ecc.. . Facilita agli ospiti la presenza ai mercati, alle manifestazioni e la loro temporanea presenza presso le varie sedi. In particolare viene stimolata la collaborazione , lo scambio di esperienze e di visite con strutture similari esistenti nelle territorio regionale.**

## **Titolo 10**

### **Rappresentanza degli ospiti**

**Art.47) E' costituito un comitato di coordinamento con lo scopo specifico di discutere l'andamento generale della Residenza Sociale sotto tutti gli aspetti e suggerire al consiglio eventuali difetti riscontrati ed i miglioramenti che sarebbe utile apportare. Tale Comitato è così costituito:**

- **dal Presidente o da un suo incaricato che lo presiede;**
- **da tre rappresentanti eletti dagli ospiti o in carenza parziale o totale di questi tra i propri familiari;**
- **da tre rappresentanti eletti dal personale;**
- **dal Direttore della residenza;**
- **Tale Comitato dura in carica per tutta la durata del Consiglio. Ciascun componente ha comunque piena facoltà di provvedere a nuova nomina od elezione dei propri componenti, indipendentemente dalla data della nomina iniziale.**

**Art.48) La rappresentanza degli ospiti, in piena autonomia, ha inoltre lo scopo di :**

- **Realizzare la partecipazione e la collaborazione degli ospiti nella gestione sociale dei servizi;**
- **Fornire suggerimenti e proposte per la migliore realizzazione dei programmi;**
- **Collaborare con la Direzione , con gli ospiti e con il personale , al fine di stabilire i rapporti di solidarietà, amicizia e reciproca comprensione.**

## **Titolo 11**

### **Personale addetto**

**Art.49) I rapporti fra il personale della Residenza e degli ospiti dovranno essere impostati al massimo rispetto reciproco e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.**

**Art.50) Il personale di assistenza diretta aiuta l'ospite nelle sue esigenze quotidiane, avendo riguardo alle sue peculiarità fisiche e psichiche,**

salvaguardando costantemente la sua igiene personale; esplica inoltre il servizio di pulizia nelle camere e nei locali destinati agli ospiti.

L'organizzazione del lavoro è congegnata in modo tale da permettere al personale stesso di dedicare alcune ore alle esigenze fisico-psichiche degli ospiti.

Il personale è obbligato a partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dall'Az. USL, nonché a quelli organizzati dalla Istituzione al fine di assicurare una formazione professionale continua (corsi antincendio, corsi di aggiornamento su HACCP, corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc.) . L'organizzazione del lavoro è espletata in turni che garantiscono comunque la presenza di un personale sufficiente nell'arco delle 24ore assicurando al massimo la presenza di personale specializzato.

**Art.51) Il personale infermieristico interno è tenuto a:**

- chiamare in caso di necessità il medico dell'ospite;
- prestare all'ammalato, su prescrizione del medico, le cure necessarie;
- interessarsi per la provvista, la distribuzione e la somministrazione dei medicinali ordinati dal medico;
- organizzare, per ordine del medico curante, il trasporto all'ospedale dell'ospite ammalato;
- interessarsi affinché l'ammalato segua la dieta prescritta dal medico;
- avvisare la Direzione, o di chi ne fa le veci in assenza del Direttore, in circostanze di pericolo di vita o di grave infermità che richiedano provvedimenti urgenti;
- sia in caso di ricovero in ospedale come in circostanze di pericolo di vita, la Direzione deve provvedere ad avvertire immediatamente i familiari dell'ospite.

In mancanza temporanea di personale infermieristico o del Direttore, per questioni non richiedenti particolare professionalità, deve provvedere a quanto sopra il personale presente al momento.

**Art.52) Il personale di assistenza diretta (infermieristico, di cucina, pulizia e lavanderia) deve essere in possesso della tessera sanitaria e viene visitato dal**

**medico del lavoro competente secondo le normative vigenti nella visita periodica annuale.**

**Art.53) La sorveglianza dei turni di lavoro, degli orari, della disciplina interna del personale e del loro operare, è demandata ad apposito responsabile designato dal Consiglio che può essere anche il Direttore.**

**Art.54) La Residenza coordina e controlla la funzionalità organizzativa della struttura in tutte le sue attività assicurando il buon andamento della vita comunitaria al fine di garantire il benessere fisico-psichico degli ospiti, curando la realizzazione dei fini generali di ospitalità, assistenza e recupero e/o mantenimento che la struttura persegue, nel rispetto degli indirizzi fissati con le Leggi Regionali , l'Accreditamento alla Regione Toscana in base alla legge n.82 del 28/12/2009, e con tutti i regolamenti dell'Az USL Toscana Centro oltre al D.P.G.R. 26 marzo 2008, n. 15/R (1) . Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)**

**Art.55) La Direzione rimane a piena disposizione al fine di accogliere tutti i suggerimenti o segnalazioni sia degli ospiti che dei familiari al fine di migliorare sempre più il servizio. Qualora un ospite o familiare voglia presentare formale reclamo può farlo per iscritto consegnandolo presso la Direzione della struttura la quale fornirà risposta formale scritta entro una settimana.**

**Il Presidente**

**(Luigi Lotti)**